

Social o Non Social? Verso un uso consapevole delle Nuove Tecnologie

*Ma è tutta colpa del cyberbullo?
Lo spettro delle responsabilità giuridiche*

Ministero dell'Istruzione, dell'Università, della Ricerca,
Ufficio Scolastico Regionale Emilia-Romagna
25 ottobre 2016

Laura Paolucci

Digitando cyberbullismo....

<http://www.repubblica.it/argomenti/cyberbullismo>

- 29 APRILE 2016 Selfie con la compagna in crisi epilettica: tre giorni di sospensione nel Torinese
- 10 APRILE 2016 Novara: compagna suicida a scuola, cyberbulli verso la messa in prova
- 24 NOVEMBRE 2015
E' sovrappeso, finisce vittima dei cyberbulli
- 18 SETTEMBRE 2015 Vercelli, suicida a 26 anni perseguitato dai bulli, la procura apre un fascicolo
- 15 APRILE 2014 Si toglie la vita dopo gli insulti, lo zio accusa: "Uccisa dai cyberbulli"
-

Occorre premettere che....

Bullismo e cyberbullismo **non** hanno (ancora) una **definizione giuridica**

Bullismo e cyberbullismo sono studiati come forme di **devianza giovanile** (*che include ciò che socialmente si intende per criminalità, ma non solo*)

Nella molteplicità di manifestazioni fattuali consistono in **prevaricazione** dell'uno o degli uni sull'altro

Dal disegno di legge C 3139-S1261B....

Ai fini della presente legge, con il termine «bullismo» si intendono l'aggressione o la molestia reiterate, da parte di una singola persona o di un gruppo di persone, a danno di una o più vittime, idonee a provocare in esse sentimenti di ansia, di timore, di isolamento o di emarginazione, attraverso atti o comportamenti vessatori, pressioni o violenze fisiche o psicologiche, istigazione al suicidio o all'autolesionismo, minacce o ricatti, furti o danneggiamenti, offese o derisioni per ragioni di lingua, etnia, religione, orientamento sessuale, aspetto fisico, disabilità o altre condizioni personali e sociali della vittima.

Ai fini della presente legge, con il termine «cyberbullismo» si intende qualunque comportamento o atto rientrante fra quelli indicati al comma 2 e perpetrato attraverso l'utilizzo di strumenti telematici o informatici.

***La rete è ovunque
i nativi digitali sono sempre connessi
non c'è più luogo dove rifugiarsi....***

“Un tempo le vittime di Franti (il prepotente del libro “Cuore” di Edmondo De Amicis) o di Barry Tamerlane (il bullo del Libro “L’inventore di sogni” di Ian Mcewan) rientrate a casa, trovavano, quasi sempre, **un rifugio sicuro**, un luogo che le proteggeva dall’ostilità e dalle angherie dei compagni di scuola.”

“Oggi, la tecnologia permette ai bulli di **infiltrarsi nelle case delle vittime**, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi, inviati con i video-telefonini o pubblicati, su qualche sito, con l’ausilio di internet”

Pisano, L., Saturno M.E., Le prepotenze non terminano mai, Psicologia Contemporanea, n° 210, 2008, Edizioni Giunti

Il vocabolario della prevaricazione

FLAMING: battaglie verbali online

HARASSMENT: messaggi insultanti e volgari che vengono inviati ripetutamente nel tempo tramite e-mail, sms, mms offensivi, pubblicazioni moleste su Blog e spyware

CYBERSTALKING: harassment insistente ed intimidatorio

DENIGRATION attività offensiva ed intenzionale consistente anche in una sola azione

SEXTING invio di messaggi, testi e/o immagini sessualmente espliciti, principalmente tramite il telefono cellulare o tramite altri mezzi informatici

Il vocabolario della prevaricazione

IMPERSONATION violare l'account di altri (avuta dall'interessato o "carpita") ed usare la sua "identità" in rete

OUTING svelare i segreti di qualcuno, inviare sue immagini imbarazzanti o rivelare informazioni, senza che vi sia l'approvazione o comunque all'insaputa dell'interessato, su questioni, affermazioni, vita privata che lo riguardano

TRICKERY Conquistare con l'inganno l'altrui fiducia e diffondere segreti e informazioni imbarazzanti anche in condivisione su internet.

EXCLUSION Esclusione intenzionale di una persona perpetrata su mezzi elettronici all'interno di un gruppo su, ma anche dagli indirizzari di posta elettronica di un gruppo (*bannare*).

L'importanza giuridica delle condotte

Alcune più “visibili”:

dare pugni, schiaffi; danneggiare o distruggere cose d'altri, rubare beni personali; ecc.

Altre meno:

insultare, minacciare, denigrare; pressare anche con allusioni sessuali; provocare l'isolamento sociale e l'esclusione dal gruppo; diffondere maldicenze, bugie sul conto della vittima; ecc.

Le caratteristiche delle condotte

In sintesi, i **sintomi** del bullismo e del cyberbullismo **rilevanti anche per il diritto** possono essere così riassunti:

- 1) la **ripetitività** (si tratta di aggressioni che si ripetono nel corso del tempo);
- 2) la **violenza** (si tratta di un rapporto di forza tra uno o più alunni nei confronti di una o più vittime);
- 3) l'**intenzione di nuocere** (lo scopo delle azioni è quello di ferire, intimidire, mettere in difficoltà, ridicolizzare la vittima);
- 4) l'**isolamento della vittima** (la vittima è spesso isolata, più piccola di età o di sviluppo fisico, fisicamente più debole, incapace di difendersi).

Dal punto di vista della scuola

La vera differenza (su cui di fatto corre anche il distinguo tra bullismo e cyberbullismo) consiste nel fatto che le (singole) **condotte** di cyberbullismo sono poste in essere di frequente **al di fuori**

del “luogo fisico scuola” e
del “tempo scuola”

(nel non luogo della rete)

Ma questa circostanza è condizionante l'azione della scuola?

Rilievo del “luogo” e del “tempo” delle condotte

Il fatto che le condotte di cyberbullismo siano poste in essere in altro luogo, in altro tempo rispetto all’edificio e all’orario scolastico (i messaggi offensivi partono di notte, il video denigratorio è postato su *youtube* dal pc di casa) se conosciute dagli operatori scolastici (docente, dirigente scolastico) è rilevante per determinare la “risposta” della scuola?

Distinguiamo le **azioni di prevenzione** dalle **azioni di reazione**

Azioni di prevenzione

La **prevenzione del bullismo**, ma anche **l'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media** sono fra gli obiettivi formativi individuati come prioritari per le scuole (**art. 1, co 7, lett. h) e l) legge 107/2015**)

L'azione di prevenzione può “sfruttare” l'offerta formativa, anche curricolare: ad es. l'insegnamento di “Cittadinanza e Costituzione” (art. 1 della legge n. 169/2008);

Creare momenti “ad hoc”, quali gli “sportelli”, le interviste con rappresentanti della Polizia postale, ecc.

Linee di indirizzo ministeriali (da ultimo, **Linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto al bullismo e al cyberbullismo del 13 aprile 2015**)

Ma questa non è una questione nuova

- Alla scuola compete non solo la funzione di istruzione, ma anche formazione ed **educazione** degli studenti (Cass. 2656/2008)
- Prospettiva non antagonista, ma **complementare** a quella della famiglia (alleanza educativa)
- Possibilità di contrasto con i genitori, ma impossibilità (giuridica) di imporre da parte loro un **veto** alle azioni (di istruzione/educazione) della scuola, **attuate nel rispetto delle norme**

Strumento dell'alleanza educativa

Usare il patto educativo di corresponsabilità

il Patto è un **documento ad ampio contenuto pedagogico** di condivisione scuola-famiglia di “intenti” educativi

E' il “luogo” (strumento giuridico) attraverso il quale stringere (per potere anche documentare) un'alleanza educativa tra scuola e famiglia

Educare in “forma” pubblica

Ma attenzione, la scuola esercita in **forma pubblica** la sua funzione (istruzione ed educazione).

La forma pubblica implica unilateralità di azione: la **azione disciplinare** per sanzionare condotte trasgressive, è azione unilaterale della scuola, (anche) attraverso la quale si attua la funzione educativa degli studenti sulla stessa gravante

Le norme che regolano la reazione disciplinare della scuola alle condotte trasgressive

- DLgs 297/94: art. 328 (delega la fonte regolamentare)
- D.Lgs 297/94: art. 5 (competenze)
- **DPR 249/98 e DPR 235/2007** (scuola secondaria)
Statuto delle studentesse e degli studenti
- RD 1297/1928, artt 412 ss(scuola primaria)
- DPR 275/1999: art. 14
- Circolare MIUR 31.7.08
- Direttive 16/07 (bullismo) e 104/07 (videocellulari)
- DPR 122/2009 (art 7: valutazione del comportamento)
- Linee di orientamento MIUR 13 aprile 2015

Usare il regolamento di disciplina

Prevedere espressamente quali condotte vietate quelle di “cyberbullismo” – indicare i comportamenti, ma **spostare l’attenzione sulla “vittima”** in quanto appartenente alla “comunità scolastica”

Non avere paura di occuparsi di comportamenti (azioni) posti in essere **fuori** dalla scuola (dallo “spazio” e dal “tempo” scuola), purché a danno dei componenti la comunità scolastica

L’intervento (anche disciplinare) della scuola si giustifica e si legittima a tutela della vittima, in quanto parte della comunità scolastica (compagno, docente, collaboratore scolastico, ecc.)

*“I figli non sono proprietà dei genitori, né i genitori sono padroni dei figli” L. Fadiga
<http://www.assemblea.emr.it/quotidianoer/dossier/tutela-dei-piu-deboli-alla-scoperta-dei-nuovi-istituti-di-garanzia/fadiga-201cminori-mettero-in-rete-cio-che-esiste.-e-sul-bullismo...201d>*

Usare il regolamento di disciplina

Se di notte degli studenti allagassero la scuola, metteremmo in dubbio la legittima possibilità di una reazione disciplinare?

E se fuori dall'orario scolastico degli studenti ponessero in essere condotte qualificabili come cyberbullismo.....?

Possiamo pensare che la tutela delle persone valga di meno di quella del patrimonio?

Non eccedere e applicare il regolamento di disciplina

**TRIBUNALE DI PALERMO - SEZ. PENALE - SENT.
27/06/2007**

“Non commette il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina l'insegnante che, all'alunno responsabile di atti di prevaricazione e derisione verso un compagno, imponga di scrivere per cento volte "sono deficiente", ove l'azione - di per sé non sproporzionata - sia improntata all'esigenza di rieducare il giovane, nonché di realizzare un sostegno solidaristico-protettivo alla vittima del bullismo, unitamente all'esigenza di non accreditare di fronte a tutta la classe modelli comportamentali negativi di prevaricazione sugli altri”

Il rischio di azioni giudicate sproporzionate: la denuncia penale....

Quali e di chi le ulteriori responsabilità?

Oltre alla responsabilità disciplinare (che opera nel contesto interno alla scuola), quali le responsabilità sul piano dell'ordinamento generale?

- Responsabilità del cyberbullo
- Responsabilità dei suoi genitori
- Responsabilità dei docenti e della scuola

Responsabilità penale dell'autore dell'azione

Sussistendone i presupposti (se cioè la condotta è prevista come reato), si tratta di **responsabilità penale**

(i reati che i minorenni possono commettere sono **gli stessi** previsti per gli adulti: non esistono cioè norme incriminatrici diverse e speciali)

Obbligo del pubblico ufficiale (DS) di denunciare all'AG i reati perseguibili d'ufficio (artt. 331 cpp, 361 cp) - competenza del Tribunale per i minorenni

Imputabilità del minore

(Il minore di anni 14 non è imputabile, ma ai fini dell'obbligo di denuncia ciò è irrilevante)

Luigi Fadiga, *Il Giudice dei minori. I nostri ragazzi di fronte alla giustizia*, Il Mulino, Farsi un'idea, 2010

Quali e di chi le responsabilità civili?

Ovvero, chi paga i danni?

Responsabilità dei genitori

I genitori hanno l'obbligo giuridico di educare i figli

I genitori rispondono per ***culpa in educando*** dei fatti illeciti dei loro figli minori (capaci di intendere e di volere), salva la prova di non avere potuto impedire il fatto

La violazione comporta **responsabilità civile** degli stessi per i danni conseguenti agli illeciti commessi dai figli minori

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

Il padre e la madre, o il tutore, sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi.

Responsabilità civile dei genitori

“Ai sensi dell'art. 2048, comma 3 c.c. i genitori di un minore si liberano dalla responsabilità di risarcire i danni derivanti dal fatto illecito di costui qualora dimostrino “di non aver potuto impedire il fatto”, espressione interpretata in giurisprudenza come dimostrazione di avere bene vigilato sul minore e di avergli **impartito un'educazione normalmente sufficiente ad impostare una corretta vita di relazione e a correggere comportamenti sbagliati**”.

(fattispecie in tema di violenza sessuale di gruppo, accompagnata da ricatti, minacce e costrizioni nei confronti della vittima minorenne: il giudice afferma che tali atti dimostrano la mancanza o l'inadeguatezza di messaggi educativi volti a inculcare nel minore il rispetto dell'altro/a e l'attenzione ai sentimenti altrui, che dovrebbero essere tanto più forti considerata la delicata età dei protagonisti e il particolare momento storico in cui si assiste alla diffusione di una cultura di mercificazione dei corpi).

Responsabilità civile dei genitori

Sul concetto di *culpa in educando* dei genitori e sulla prova liberatoria da offrire per l'esonero da responsabilità:

Corte di Cassazione, sent. n. 18804/2009;

Corte di Cassazione, sent. n. 9556/2009;

Corte di Cassazione, sent. n. 9509/2007;

Corte di Cassazione, sent. n. 20322/2005;

Corte di Cassazione, sent. n. 15419/2004;

Corte di Cassazione, sent. n. 7247/1986.

Responsabilità dei docenti e della scuola

Sulla scuola grava il **dovere di vigilare** sui minori affinché non pongano in essere condotte illecite

L'Amm.ne risponde per ***culpa in vigilando*** dei fatti illeciti degli allievi minori (capaci o non capaci di intendere e di volere) , salva la prova di non avere potuto impedire il fatto

La violazione comporta **responsabilità civile** dell'amm.ne per i danni conseguenti agli illeciti commessi dagli allievi minori

Responsabilità dei docenti e della scuola

Art. 2048 - Responsabilità dei genitori; dei tutori, dei precettori e dei maestri d'arte

I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un'arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza.

[salva la prova] di non avere potuto impedire il fatto.

Art. 2047 Danno cagionato dall'incapace

In caso di danno cagionato da persona incapace d'intendere o di volere, il risarcimento è dovuto da chi è tenuto alla sorveglianza dell'incapace, salvo che provi di non aver potuto impedire il fatto.

Responsabilità dei docenti e della scuola

Se la condotta di bullismo viene posta in essere a scuola (fino a che perdura il suo obbligo di vigilanza e cioè fino all'uscita), l'amministrazione dovrà provare di avere adottato le misure atte a prevenire il fatto illecito (prova liberatoria della culpa in vigilando)

Responsabilità dei docenti e della scuola

Se la condotta di cyberbullismo viene posta in essere a scuola (ad es. dai computer della scuola), l'amministrazione avrà difficoltà a provare di avere potuto impedire il fatto (prova liberatoria della culpa in vigilando)

E' infatti necessario regolamentare l'accesso degli studenti ai pc e ad internet rendendo così difficile l'uso degli stessi per finalità diverse da quelle istituzionali e didattiche

Le due forme di responsabilità possono concorrere

Sul concorso di responsabilità per ***culpa in educando*** dei genitori e per ***culpa in vigilando*** del personale della scuola, allorché il fatto illecito del minore avvenga sotto la sorveglianza del personale scolastico

Corte di Cassazione, Sent. 21/09/2000 n. 12501, Sent. 8740/2001, Sent. 11984/1998, Sent. 2606/1997

Concorso di responsabilità civile

A ciascuno la sua colpa

E' stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori e non a *culpa in vigilando* dell'insegnante il danno cagionato da un alunno ad un compagno per avergli violentemente tirato in un occhio una gomma da cancellare creandogli gravi lesioni (Cass. n. 12501/2000).

E' stato ritenuto imputabile a *culpa in educando* dei genitori e concorrentemente a *culpa in vigilando* della scuola il danno provocato da un minore che, uscito da scuola durante l'orario di lezione senza che la scuola fosse riuscita a provare in giudizio che ciò era vietato e che vi fosse un controllo alle uscite per garantire il rispetto del divieto, aveva investito un passante guidando il ciclomotore di un compagno senza avere il "patentino" (Cass. n. 11984/1998).

Concorso di responsabilità civile

A ciascuno la sua colpa

Seguendo questa linea di ragionamento, nelle azioni intentate contro l'amministrazione scolastica per episodi di violenza o molestia posti in essere da alunni a scuola (quale che sia il possibile rilievo penale dei comportamenti ed a prescindere dall'eventuale intervento del Tribunale dei minorenni), l'amministrazione potrà nel giudizio civile risarcitorio intentato dalla vittima affermare la **concorrente o esclusiva responsabilità dei genitori dell'alunno autore delle condotte illecite** chiamando in causa gli stessi (ove già non presenti per volontà del danneggiato) per *culpa in educando*.

Spetterà ovviamente all'Avvocatura dello Stato, quale difensore dell'amministrazione, valutare l'opportunità di tale azione e la sua "intensità" (affermando ad es. la responsabilità esclusiva o concorrente dei genitori, anche agli effetti degli artt. 1227 e 2055 c.c.)

Disclaimer

Queste diapositive sono state create per l'attività indicata in premessa.

Non sono di conseguenza una trattazione esaustiva sull'argomento e non possono altresì essere diffuse, riprodotte o citate al di fuori di questo contesto

**Grazie per la comprensione
Laura Paolucci**



GRAZIE
per l'attenzione !